

Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti l'impegno didattico

(emanato con D.R. n. 12671 del 24.12.1999;
ratificato con modifiche dal C.A. del 18/01/2000 e dal S.A. del 25/01/2000;
successivamente modificato con D.R. n. 2194 del 23/03/2000 e D. R. n. 11540 del 02/12/2003)

INDICE

- Art. 1 – Generalità
- Art. 2 – Beneficiari
- Art.3 – Fondo di incentivazione dell'impegno didattico
- Art. 4 – Compensi incentivanti individuali
- Art. 5 – Compensi incentivanti per progetti
- Art. 6 – Erogazione compensi
- Art. 7 – Pubblicità
- Art. 8 – Norma transitoria

Art. 1 – Generalità

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 4, Legge n. 370 del 19 ottobre 1999, disciplina le erogazioni a professori e ricercatori dell'Università di Bari dei compensi incentivanti l'impegno didattico.

Art. 2 – Beneficiari

I compensi incentivanti l'impegno didattico sono riservati ai professori e ricercatori che optano per il regime di impegno a tempo pieno e, nel caso di medici, per l'attività intramuraria.

E', altresì, richiesto che il personale di cui al comma precedente non svolga attività didattica comunque retribuita nella Facoltà di appartenenza oppure presso altre Università o istituzioni pubbliche o private.

Per il personale afferente a Facoltà con sedi distaccate, è ammesso il cumulo tra l'attività didattica retribuita relativa ad una determinata sede ed il compenso incentivante per attività svolta in altre sedi.

Esulano dal concetto di "attività didattica comunque retribuita" e non incidono, quindi, ai fini della erogazione del compenso incentivante, la partecipazione, in qualità di componente o presidente, a commissioni di esame esterne all'Università, l'attività didattica, svolta su designazione della Facoltà di appartenenza o dell'Università di Bari, nell'ambito di accordi di collaborazione o contratti conto terzi, la pubblicazione di materiale didattico in forma cartacea e/o elettronica.

Art.3 – Fondo di incentivazione dell'impegno didattico

1. La spesa per i compensi incentivanti grava sul bilancio di Ateneo e specificatamente sul fondo di cui all'art. 24, comma 6, del D. L. 29/93.
2. Per ogni anno accademico, in sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio di

Amministrazione, previa proposta del Senato Accademico, determina l'ammontare del fondo di cui al comma precedente, in considerazione del contributo all'uopo erogato dal M.I.U.R. e della eventuale integrazione con risorse proprie. L'ammontare delle risorse viene destinato per una quota pari al 20% al finanziamento dei progetti di miglioramento qualitativo della didattica di cui all'art. 4, c. 2, lett. B, p. 2 della L. 370/99; la restante quota dell'80% viene utilizzata per l'incentivazione individuale di cui all'art. 4, c. 2, lett. B, p. 1 della L. 370/99. La modalità di gestione delle due quote è determinata negli articoli successivi.

3. Determina, altresì, con le medesime modalità l'ammontare del compenso individuale e per progetto, che non potrà essere superiore rispettivamente a €. 5.000,00 e a €. 10.000,00 per anno.

Art. 4 – Compensi incentivanti individuali

Entro il 31 maggio di ogni anno la quota delle risorse da destinare, per l'anno accademico successivo, al fondo di cui al punto 1), comma 2, art. 4 della L. 370/99, è ripartita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, fra le Facoltà in misura direttamente proporzionale ai seguenti parametri: rapporto studenti pesati/docenti e ricercatori; docenti e ricercatori a tempo pieno; rapporto tra laureati totali/immatricolati N. anni prima; rapporto studenti fuori corso/in corso; corsi di studio pesati.

Le Facoltà individuano i beneficiari dell'erogazione fra i professori e ricercatori, ad essa appartenenti, che in conformità alla programmazione didattica dei Consigli di Corso di Studio e/o del Consiglio di Facoltà abbiano dedicato almeno 120 ore annuali ad attività, svolte con continuità per tutto l'anno accademico, riguardanti lezioni, esercitazioni, seminari, orientamento, assistenza e tutorato per gli studenti, programmazione ed organizzazione didattica, accertamento dell'apprendimento.

Detti impegni possono essere assolti in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente.

Il compenso incentivante, opportunamente graduato in relazione all'attività svolta, è prioritariamente erogato al professore o ricercatore che rientri, altresì, nelle seguenti fattispecie che determinano ciascuna un punteggio aggiuntivo:

- a) abbia svolto nella stessa o in altra Facoltà, a titolo gratuito, ulteriori insegnamenti per corsi di laurea e/o di diploma, scuole di specializzazione non mediche, dottorato di ricerca, master e corsi di perfezionamento;
- b) abbia svolto gratuitamente corsi intensivi per gli insegnamenti istituzionali;
- c) abbia svolto nell'anno le funzioni di relatore di tesi di laurea, di diploma e/o di dottorato;
- d) abbia svolto tutorato per tirocini interni ed esterni previsti dalle tabelle dei corsi di laurea;
- e) abbia partecipato a commissioni didattiche della Facoltà di appartenenza;
- f) abbia svolto, da solo o insieme ad altri, attività riguardanti l'organizzazione e la programmazione didattica.

Di tali attività, adeguatamente certificate a consuntivo, si potrà tener conto soltanto se svolte successivamente a formale autorizzazione da parte degli Organi della Facoltà.

Art. 5 – Compensi incentivanti per progetti

Le risorse destinate a compensare i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero, vengono assegnate al singolo progetto dal Consiglio di Amministrazione, su proposte vincolanti del Senato Accademico, che potrà avvalersi di apposita commissione istruttoria.

All'uopo, i progetti da attuare, vengono trasmessi dai proponenti entro il 31 marzo alla Facoltà che, entro il 31 maggio, con parere del Consiglio di Facoltà, li trasmette al Senato Accademico, che delibera entro il 30 settembre successivo.

Nelle proposte dei progetti devono essere esplicitamente indicati gli elementi che verranno presentati a consuntivo allo scopo di permettere la valutazione del progetto svolto.

I progetti, potranno essere attuati soltanto dopo la delibera del Senato Accademico e quindi nell'anno accademico successivo a quello della presentazione della richiesta.

Il compenso attribuito a ciascun progetto è ripartito tra i partecipanti, senza distinzione per fasce, in proporzione all'impegno didattico prestato.

Art. 6 – Erogazione compensi

L'erogazione dei compensi incentivanti è subordinata alla verifica del rispetto degli impegni didattici assunti ed alla positiva valutazione delle attività didattiche svolte.

Per la verifica del rispetto degli impegni didattici ed il monitoraggio dei progetti viene nominata per ogni Corso di studio una Commissione composta da 2 docenti, 2 studenti, scelti dal Consiglio di Corso di studio, e coordinata dal Presidente/Direttore del Corso di studio stesso.

Le singole Facoltà potranno decidere di sostituire tali commissioni con un'unica commissione di Facoltà.

La valutazione delle attività didattiche è demandata alla Commissione Didattica di Facoltà all'uopo istituita.

Di norma i compensi incentivanti individuali vanno erogati a consuntivo dell'attività didattica svolta nell'anno accademico di riferimento.

Art. 7 – Pubblicità

L'Ateneo garantisce la pubblicità delle disposizioni e dei criteri adottati per l'erogazione dei compensi, nonché dell'elenco dei percettori, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, attraverso pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo ed affissione nell'Albo di Ateneo e delle Facoltà.

Del presente Regolamento viene data comunicazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 8 – Norma transitoria

I fondi già disponibili e ripartiti per l'anno accademico 2001-2002, saranno utilizzati con le norme del regolamento precedente tenendo presenti, per quanto possibile, le condizioni indicate dall'art. 4 di questo regolamento per gli incentivi destinati a singoli docenti.

Le richieste per gli incentivi riferiti ai progetti di gruppi di docenti e riguardanti l'anno accademico 2001-2002 dovranno essere presentati entro le scadenze previste dall'art. 5 di questo regolamento, congiuntamente a quelle riferite all'anno accademico 2002-2003 e portate a termine entro l'anno 2002.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004